



## **Comune di Campagnano di Roma**

Città metropolitana di Roma Capitale

<http://www.comunecampagnano.it> - [protocollo@comunecampagnano.it](mailto:protocollo@comunecampagnano.it) -  
[protocollo@pec.comunecampagnano.it](mailto:protocollo@pec.comunecampagnano.it)

Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma

Tel: 06 90156020-47 - Fax: 06 9041991 - C.F. 03056800588

### **Allegato alla Determinazione n. 285 del 23.02.2026**

#### **Allegato B)**

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SUL MEPA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE NELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA**

**CIG**

#### **Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio ha ad oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Campagnano di Roma secondo quanto meglio di seguito specificato:

1) Espletamento delle attività di patrocinio, difesa ed assistenza legale del Comune di Campagnano di Roma in sede giudiziale e stragiudiziale per i giudizi in ambito civile in tutti gli stati e gradi del giudizio, in ambito amministrativo di competenza del Giudice amministrativo e Giurisdizioni superiori quali T.A.R., Consiglio di Stato, Capo dello Stato, Corte dei conti, Commissario Usi civici, Arbitrati civili e innanzi ad altra autorità, ed in ambito penale.

Detti incarichi affidati in forza della citata convenzione saranno portati a termine dal professionista fino alla loro conclusione anche oltre la scadenza della convenzione stessa;

Ne resta escluso il contenzioso tributario nonché il contenzioso derivante dalle sanzioni del Codice della strada;

2) Attività di assistenza legale stragiudiziale generale continuata a supporto dell'Amministrazione Comunale e degli uffici comunali, al fine di prevenire e/o dirimere le controversie in cui è coinvolto il Comune di Campagnano di Roma, anche mediante la redazione di pareri scritti e/o orali;

3) il supporto giuridico – legale nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso;

- 4) attività di consulenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Uffici e degli Amministratori, con particolare riferimento all'attività contrattuale dell'ente volta all'acquisizione di opere, servizi e forniture;
- 5) attività relativa alla negoziazione assistita, ove prevista dalla legge;
- 6) Recupero spese legali liquidate in sentenza a favore del Comune di Campagnano di Roma con riferimento anche a giudizi o sentenze pregresse al rapporto;
- 6) Il professionista incaricato dovrà garantire la presenza personale presso la sede comunale almeno due volte la settimana, **per la durata minima di 4 ore continuative nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro del personale dipendente, da concordare con la stessa Amministrazione, e dovrà, comunque rendersi disponibile** per ogni evenienza per la quale si renda necessaria la sua presenza (salvo proposta migliorativa in sede di offerta tecnica); la presenza deve essere intesa come presenza fisica presso la sede comunale e solo in circostanze straordinarie, previa accettazione del RUP, potrà essere sostituito dalla modalità in videoconferenza. Ne resta escluso il mese di agosto in relazione al quale il professionista dovrà garantire la mera reperibilità telefonica per atti urgenti.

Per l'intero periodo dello svolgimento dell'incarico dovranno essere assicurate:

- 1) la disponibilità in termini di reperibilità telefonica;
- 2) la personale presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario per prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto, per fornire l'assistenza richiesta e per ragguagliare l'Amministrazione circa lo stato delle procedure e del contenzioso.
- 3) la partecipazione, ove richiesta, ad incontri e riunioni con i responsabili dei Settori e gli amministratori per la trattazione di problematiche varie
- 4) la segnalazione degli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti;
- 5) la redazione di una relazione annuale sugli incarichi svolti, fornendo ogni informazione utile e necessaria ai fini anche ai fini della corretta costituzione del fondo rischi contenzioso dell'ente;
- 6) la redazione di una relazione alla conclusione dei singoli gradi di giudizio da trasmettere all'ufficio competente che, in caso di soccombenza, contenga espresse valutazioni circa l'opportunità di proporre appello/impugnazione;

Rientrano nell'incarico l'assistenza legale tutte le attività propedeutiche e/o direttamente correlate ai giudizi affidati e da affidare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: acquisizioni documentali, incontri con i Responsabili degli Uffici per la valutazione giuridica delle fattispecie e supporto nelle relative decisioni, assistenza nelle negoziazioni assistite o mediazioni (se direttamente connesse o necessarie in preparazione di uno dei procedimenti per cui possano essere attivati i servizi di difesa legale di cui alla presente convenzione), assistenza nelle eventuali transazioni per la definizione dei giudizi affidati e relative trattative e stesura atti transattivi, pareri sull'opportunità di desistere dal giudizio o transigere, pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi medesimi e sull'opportunità di procedere per la loro riforma, ecc ..

Gli incarichi di rappresentanza e difesa giudiziale saranno assegnati di volta in volta dall'Amministrazione Comunale su proposta dagli uffici comunali di riferimento.

L'incarico, di cui al presente bando, **non è esclusivo**, riservandosi l'Amministrazione Comunale la facoltà di nominare altro difensore per specifiche questioni di rilevante importanza e/o che richiedono particolare conoscenza e competenza specialistica.

Rientrano nell'incarico di assistenza giuridico-amministrativa le attività di supporto agli Uffici e agli Amministratori per quanto concerne l'attività contrattuale dell'ente ed in particolare: supporto e assistenza giuridica alla redazione degli atti propedeutici alla fase di gara (decisione a contrarre,

bandi, capitolati e disciplinari ) con revisione formale egli stessi; attività di assistenza relativa alla fase di gara, mediante il supporto nella predisposizione di tutta la documentazione di gara; supporto all'attività amministrativa finalizzata alla stipula del contratto con l'aggiudicatario

Gli incarichi di che trattasi non implicano lo svolgimento di attività continuativa, di subordinazione e di dipendenza dall'Ente, permanendo la conditio dell'autonomia prevalente nel rapporto che si andrà a costituire.

Il legale affidatario del servizio si obbliga quindi ad assumere la difesa dell'Ente in tutte le liti future, attive e passive, del Comune di Campagnano di Roma, nelle materie civili, penali, amministrative, ecc., da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, previo rituale incarico dell'Amministrazione Comunale, nel periodo di vigenza e per tutta la durata dell'affidamento del servizio. Allo scadere del periodo di vigenza della convenzione, le cause già avviate dovranno essere portate a termine, fino al grado di giudizio in corso, dall'affidatario dell'incarico e senza nuovo e maggiore onere per il Comune. In tal caso, è fatta salva la facoltà dell'Ente comunale di revocare, in tutto o in parte, gli incarichi già attribuiti al singolo professionista incaricato, conferendo nuovo incarico per la prosecuzione dei giudizi in corso ad altri legali subentranti, senza che l'affidatario del servizio possa porre alcuna eccezione al riguardo, fatto salvo comunque il diritto a percepire l'incentivo previsto in caso di esito vittorioso del giudizio, in proporzione all'attività dallo stesso espletata e secondo le norme previste dal presente capitolato e dalla convenzione di incarico.

Fanno parte del servizio e non daranno comunque diritto al pagamento di competenze ulteriori, ad eccezione delle eventuali spese vive (da intendersi unicamente considerarsi bolli, spese per notifiche, contributi unificati, spese di registrazione, purché previamente autorizzate dall'Ente): l'esame, lo studio, l'istruttoria, le consultazioni e i pareri, orali e scritti, forniti all'Ente, in riferimento alle pratiche legali del Comune, ivi comprese le richieste di risarcimento danni, comunque in connessione con vertenze giudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di assistenza e rappresentanza processuale ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, transazioni, ecc.. In tale contesto, ove richiesto, gli incaricati si obbligano ad effettuare attività preliminari ai giudizi, anche prima del formale affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali: istanze, diffide, relazioni, memorie, esposti, querele, pareri sulla eventuale convenienza o inopportunità di attivare o resistere ai giudizi, riscontri formali alle istanze di terzi, pareri sulle proposte di transazione, pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ecc.

Il servizio ed il corrispettivo attribuito comprende, onnicomprensivamente, oltre lo svolgimento delle attività sopra specificate, il rispetto dei seguenti obblighi:

- l'obbligo di presenziare personalmente alle udienze, con possibilità di delega ad altro professionista di fiducia ed a proprie spese, per giustificati impedimenti derivanti da malattia o coincidenza di impegni anche di carattere personale, ma comunque in via eccezionale;
- disponibilità in termini di reperibilità telefonica;
- impegno a trasmettere tempestivamente all'Ente tutti gli atti processuali depositati, nonché a relazionare periodicamente sullo stato delle cause e sugli adempimenti, anche extraprocessuali, che si rendessero necessari ed opportuni per la migliore tutela dei diritti ed interessi dell'ente comunale rappresentato;
- impegno a segnalare, tempestivamente, il rischio di eventuale soccombenza nelle liti, con indicazione delle azioni di salvaguardia, anche extraprocessuali, ritenute più opportune ovvero della quantificazione delle spese che si possono astrattamente prevedere a carico dell'Ente;
- impegno ad adottare le strategie processuali finalizzate alla rapida definizione dei procedimenti, salva l'autonomia nelle azioni garantita dalla legge professionale;
- impegno a trasmettere tempestivamente i provvedimenti giurisdizionali conclusivi dei giudizi, con particolare riferimento a quelli sfavorevoli all'Ente, predisponendo, in tali casi, una sintetica relazione, nella quale siano comunque indicati i tempi ed i modi per proporre impugnazione ovvero le astratte possibilità di successo nei successivi gradi di giudizio, nonché gli oneri economici conseguenti.

**Il mancato rispetto degli obblighi assunti dal professionista, in caso risultino di natura grave o reiterata, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto in danno dell'affidatario.**

**E' vietata la cessione del contratto, sotto pena di nullità.**

Tutte le comunicazioni e le interlocuzioni saranno intrattenute dal Professionista incaricato direttamente con il Sindaco e/o Assessore delegato, nonché con il Segretario Generale e con il Funzionario Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso (ovvero con altri funzionari apicali dell'Ente, tramite quest'ultimo), in maniera informale o mediante comunicazione scritta, comunque inviate in forma riservata e nel rispetto della legge deontologica e professionale, al fine di salvaguardare i diritti di riservatezza e gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dell'Ente assistito e difeso.

L'Ente resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di altri professionisti legali, ovvero di affiancare altri avvocati, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le ipotesi di incompatibilità, assumendone i relativi oneri e senza che i primi possano avanzare alcuna eccezione al riguardo.

**Art. 2 - LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

L'aggiudicatario presterà la propria attività di assistenza presso il proprio studio legale. Il professionista incaricato dovrà garantire la presenza personale presso la sede comunale almeno due volte la settimana, il martedì ed il giovedì, **per la durata minima di 4 ore continuative nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro del personale dipendente** e dovrà, comunque, rendersi disponibile per ogni evenienza per la quale si renda necessaria la sua presenza (salvo proposta migliorativa in sede di offerta tecnica). La presenza deve essere intesa come presenza fisica presso la sede comunale e solo in circostanze straordinarie, previa accettazione del RUP, potrà essere sostituito dalla modalità in videoconferenza. Ne resta escluso il mese di agosto in relazione al quale il professionista dovrà garantire la mera reperibilità telefonica per atti urgenti.

**Art. 3- DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà durata di tre anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione o della eventuale esecuzione anticipata. Il legale curerà tuttavia la conclusione del grado di giudizio affidato al suo patrocinio anche se questo dovesse andare oltre l'arco temporale di vigenza del rapporto convenzionale.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i massimali richiesti in sede di partecipazione alla gara, fino al passaggio in giudicato dell'ultimo giudizio a lui affidato.

Al termine di scadenza della convenzione, il professionista affidatario del servizio dovrà comunque portare a compimento i procedimenti a lui affidati fino al grado di giudizio in corso, senza maggiori oneri per l'Ente, salva la piena ed incondizionata facoltà dell'Amministrazione Comunale di riappropriarsi delle cause e di riaffidarle ad altri professionisti subentranti.

**Art. 4- COMPENSO E VALORE DELL'APPALTO**

Il valore complessivo dell'appalto, per n. 3 anni è determinato in euro 40.000 annui per un valore stimato appalto massimo di € 120.000,00 (oltre I.V.A. CPA), oltre eventuali delle spese vive e documentabili quali da considerarsi bolli, spese per notifiche, contributi unificati, spese di registrazione nonché riconoscimento di una parte delle spese di soccombenza alle quali venga condannato controparte come di seguito dettagliato.

Il compenso sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, con cadenza mensile posticipata. Il corrispettivo pattuito, sulla base del ribasso offerto in sede di gara, sarà versato al Professionista incaricato, previa emissione di apposito documento contabile e riscontro della regolarità della

fornitura da parte del competente responsabile, con rate mensili posticipate, su apposito conto corrente dedicato specificato dall'aggiudicatario ed in conformità agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3, della L. 136/2010.

**In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in favore dell'Ente ed a carico della controparte**, la somma effettivamente recuperata sarà divisa nella seguente misura:

<b>RIPARTO SPESE DI LITE IN CASO DI CONDANNA DI PARTE SOCCOMBENTE</b>	
FINO AD € 1.000,00 di onorari	100% in favore del legale
Da € 1.001,00 a 5.000,00 di onorari	60% al professionista e 40% al Comune
Oltre € 5.000,00 di onorari	50% al professionista e 40% al comune
Quanto sopra costituisce scaglione	

A tal fine l'Avvocato potrà trattenere le spese processuali liquidate dal giudice a titolo di compenso professionale in caso di vittoria, detratte le spese anticipate dal comune. A tal fine il legale che provvederà all'incasso e, se necessario, al recupero a proprie cure e spese e senza oneri per l'Ente, avendo il presente contratto valore di autorizzazione da parte dell'Ente a riscuotere le spese di giudizio poste dall'atto giudiziale a carico della controparte; in caso di mancato recupero di tali somme dalla controparte, il legale nulla potrà pretendere dall'Ente al di là del compenso pattuito con il presente contratto. A tal fine, al termine delle attività poste in essere per il recupero di tali spese, invierà all'Ente una relazione sull'esito delle attività svolte.

Qualora per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, oltre i limiti di incidenza della normale incertezza, la prestazione assunta contrattualmente sia divenuta eccessivamente onerosa, è fatta salva la facoltà, da parte del convenzionato, di domandare la risoluzione del contratto.

Resta ferma da parte dell'amministrazione comunale la facoltà di apportare modifiche qualitative e quantitative alla presente convenzione al fine di ristabilire il giusto equilibrio contrattuale.

In ogni caso, gli effetti e l'efficacia dell'incarico, sia in caso di scadenza che in caso di risoluzione anticipata, si protrarranno fino a conclusione dell'ultimo giudizio affidato nel corso della convenzione medesima. Infatti, alla scadenza, tutti i procedimenti ancora pendenti ed affidati in virtù della convenzione dovranno essere proseguiti dal professionista sino alle rispettive conclusioni, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente ritenendosi il compenso forfetario determinato dal presente avviso nonché le eventuali spese di giudizio liquidate in sentenza specificamente previste, già comprensive della remunerazione al professionista per tale obbligazione.

#### **Art. 5 – RECESSO E RISOLUZIONE**

Per tutta la durata del servizio e successivamente alla scadenza della convenzione, il soggetto aggiudicatario potrà recedere dalla convenzione sottoscritta e degli obblighi conseguenti, solo in relazione a fatti gravi e sopraggiunti, ovvero in ragione del grave inadempimento dell'Ente committente. Il recesso, non avrà comunque effetto, fino a che l'Ente non avrà provveduto alla sostituzione del professionista con altro soggetto idoneo e subentrante nel patrocinio di difesa.

L'Ente comunale appaltante potrà procedere, discrezionalmente ed in ogni tempo al recesso unilaterale dell'incarico, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 36/2023, salvo l'obbligo del preavviso minimo di gg. 20. In tal caso, l'affidatario potrà pretendere, oltre il pagamento delle prestazioni fino a quel momento regolarmente effettuate, anche il decimo dell'importo del servizio non eseguito.

La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dalla presente convenzione, ovvero la negligenza nell'assolvimento del proprio incarico, contestata formalmente dal Responsabile competente

per tre volte senza che siano state accolte e ritenute congrue le controdeduzioni scritte presentate dal professionista, comporta la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ove il Professionista per tre volte, sebbene convocato dal RUP, non si rechi negli uffici del Comune di Campagnano di Roma negli orari concordati, si procederà alla risoluzione contrattuale.

E' fatto divieto al Professionista di subappaltare o cedere il contratto, anche parzialmente, pena l'immediata risoluzione contrattuale.

Al Professionista, in caso di risoluzione contrattuale, verrà corrisposta una somma proporzionata al periodo di vigenza della Convenzione, ove la relativa attività sia stata regolarmente svolta e riconosciuta tale dal Responsabile del Settore.

#### **Art. 6 – REQUISITI RICHIESTI**

Per la partecipazione alla gara, l'affidamento del servizio, la sottoscrizione della convenzione di incarico e l'effettuazione del servizio, è richiesto il possesso originario ed il mantenimento, per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di idoneità generale e speciale previsti dalla vigente normativa sugli appalti pubblici di forniture e servizi, dalla legge professionale forense nonché specificati nel bando di gara.

In caso di perdita dei requisiti in capo all'affidatario, l'Amministrazione potrà revocare l'incarico conferito e recedere legittimamente dal contratto, fatto salvo ogni altro diritto.

#### **Art 7 – PERFEZIONAMENTO DELL'INCARICO**

Il verbale redatto dalla Commissione di gara non tiene luogo di contratto.

L'incarico verrà definitivamente perfezionato, previa adozione di apposita determinazione dirigenziale di approvazione degli atti di gara e con l'avvenuta sottoscrizione da entrambe le parti del disciplinare di incarico.

Considerato l'importo nominale complessivo, la convenzione di affidamento del servizio, verrà stipulata, sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

L'avvio del servizio, previa comunicazione di avvenuta aggiudicazione e nelle more di stipula della convenzione bilaterale, implica comunque l'obbligo di procedere al suo perfezionamento (art. 2932 c.c.) e comunque l'accettazione delle clausole previste dagli atti amministrativi presupposti, dal bando di gara e dal presente capitolato speciale di appalto.

#### **Art. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Professionista selezionato è obbligato a trasmettere all'Ente entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale **per rischi professionali** per un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e di € 1.000.000,00 (un milione) per annualità.

#### **Art. 9 - MODALITA'**

Per ciascun procedimento in cui il Comune è parte, il relativo incarico formale verrà affidato, tramite apposito atto deliberativo, direttamente dal Sindaco cui spetta la rappresentanza legale dell'Ente il quale munirà l'Avvocato della prescritta procura con facoltà di dire, eccepire e dedurre tutto quanto si riterrà opportuno per la migliore difesa degli interessi del Comune, salva ed impregiudicata la possibilità del Comune di conferire l'incarico di patrocinio ad altro legale esterno che venisse individuato nelle ipotesi di costituzione o azione in giudizio innanzi alle Magistrature superiori (Consiglio di Stato, Cassazione) o per assicurare la continuità di altro patrocinio affidato in precedente grado di giudizio, o per altre ragioni di opportunità.

L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Avvocato la documentazione necessaria per la definizione della controversia. L'Avvocato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso dovrà rendere dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

L'Avvocato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. 196/03.

Il legale deve svolgere la propria attività secondo modalità che assicurino l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, con diligenza e nel pieno interesse dell'Ente.

Il legale esprimerà un motivato parere nella fase stragiudiziale o nella fase di avvio del giudizio in merito alla soluzione migliore per l'Ente.

Dovrà aggiornare costantemente l'Ente sullo stato di ogni giudizio. tale vincolo di riservatezza si intende operante non solo durante ma anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale con l'Ente.

#### **Art. 10 DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI E/O DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ – PATTO DI INTEGRITÀ**

L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di condizioni di incompatibilità in caso di pregressi rapporti nelle vicende oggetto di contenzioso per conto della controparte o di terzi, di comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale e/o relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con le controparti dei giudizi di cui assume la difesa per conto dell'Ente, e qualora ricorrano altre situazioni di incompatibilità alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1453 e ss. Del C.C.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. N. 165/2001 e art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il professionista, con la sottoscrizione del disciplinare di incarico di cui il presente capitolato costituisce allegato, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi professionali ad ex dipendenti del Comune di Campagnano di Roma o soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. N. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto che legava detti soggetti al Comune di Campagnano di Roma.

Il professionista si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute nel patto di integrità del Comune di Campagnano di Roma (All. 2)

#### **Art. 11- CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il Professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campagnano di Roma approvato con Delibera G.C. n.215 del 12.12.2024.

A tal fine si da atto che l'amministrazione ha messo a disposizione del professionista copia dello stesso per una sua più completa e piena conoscenza.

Il Professionista si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso, collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione da parte del Professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campagnano di Roma costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1546 del c.p.c. . L'amministrazione verificata l'eventuale violazione contesta per iscritto dall'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni .

## **Art 12 – INFORMATIVA SUL TRATAMENTO DATI PERSONALI- NOMINA DEL PROFESSIONISTA QUALE RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO .**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. ii, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA , quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori del titolare designati per il trattamento dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le

finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di Documentazione amministrativa.

I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Campagnano di Roma con sede in Piazza Cesare Leonelli 15 .

Il Responsabile della Protezione dei dati è la Dott. Avv. Nadia Corà - Rete Entionline All Privacy, Gruppo Maggioli S.p.A., con sede legale ed operativa in Brescia, Via Triumplina 183.B

Dati di contatto:

[E-mail: consulenza@entionline.it](mailto:consulenza@entionline.it) – [nadia.cora@mantova.pecavvocati.it](mailto:nadia.cora@mantova.pecavvocati.it)

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.

Il legale aggiudicatario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti in materia di Privacy imposti dalla legge e dalla Stazione appaltante. A tal fine il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D. Legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Il Professionista è nominato responsabile del trattamento dei dati personali necessari per le attività e finalità di cui al presente contratto, ai sensi dell'art.29 del Decreto

Legislativo 196 del 29/07/2003.

### **Art. 13- FORO COMPETENTE**

Nell'adempire agli obblighi di cui alla presente convenzione, le parti sono tenute ad osservare i principi di buona fede e correttezza; tuttavia, qualora si rendesse necessario adire le vie giudiziarie al fine di dirimere qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione alla presente convenzione o che fosse comunque ad essa connessa, la lite sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Tivoli. Non è prevista la clausola arbitrale.

Il Responsabile del Settore

Dott.ssa Rossella Guida